

**Accordo per il subentro completo nello svolgimento del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Porto Azzurro da parte del Gestore di Ambito, RetiAmbiente S.p.A., a mezzo della Società Operativa Locale ESA S.p.A., a partire dall' 01.04.2025.**

L'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Toscana Costa, di seguito denominata anche "ATO", "Autorità", con sede in piazza Cavour, 6, 57123 Livorno, Codice Fiscale 01712270493, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante, Sig. [•], nato a [•], il [•], domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo dall'art. 38 della legge regionale toscana 28 dicembre 2011 n. 69;

E

Il **Comune di Porto Azzurro**, di seguito anche "Comune", con sede legale in Porto Azzurro, Via [•], codice fiscale [•], in persona del suo legale rappresentante, Sig. [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con atto n. [•] del [•] e comproprietario per 1/8 del terreno in località Buraccio dove insiste l'impianto ESA per la gestione integrata dei rifiuti.

E

La società **RetiAmbiente S.p.A.**, di seguito denominata anche "Gestore Unico", con sede legale in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 2, C.F./PI: 02031380500, in persona del suo legale rappresentante Sig. Daniele FORTINI, nato a Orbetello (GR), il 28.08.1955, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato alla sottoscrizione del accordo Convenzione in quanto firmatario del Contratto di Servizio con ATO;

E

La società **ESA S.p.A.** di seguito anche "azienda", con sede legale in [•], Via [•], C.F./PI: [•], in persona del suo legale rappresentante Sig. [•], nato a [•], il [•], domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo in quanto Società Operativa Locale (SOL) incaricata di svolgere il servizio sui Comuni dell'Isola d'Elba;

di seguito congiuntamente individuate anche come le "Parti",

**PREMESSO CHE:**

- l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, istituita con legge regionale toscana 28 dicembre 2011 n. 69 (Istituzione dell'Autorità idrica e delle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche delle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), è l'Ente rappresentativo dell'Ambito Territoriale ottimale (ATO) Toscana Costa, costituito dai Comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, con l'esclusione dei Comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto;
- RetiAmbiente S.p.A., costituita il 16.12.2011, è una società con capitale sociale interamente di proprietà pubblica, i cui soci sono tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale ottimale Toscana Costa.

- Sussistendone i requisiti, ATO e RetiAmbiente hanno disciplinato i rapporti contrattuali ed economici della gestione, mediante un affidamento secondo il modello organizzativo in *house providing*;
- con delibera n. 12 del 13.11.2020 l'Assemblea dell'Autorità, a seguito dell'avvenuto svolgimento delle necessarie verifiche di legge, ha disposto l'affidamento a RetiAmbiente S.p.A. del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'ATO Toscana Costa mediante modello "*in house providing*";
- il Contratto di Servizio è stato sottoscritto in data 17.11.2020 presso il Comune di Livorno con rep. 60534 e successivamente reso conforme allo schema tipo ex deliberazione ARERA 385/2023/R/rif, con sottoscrizione in data 06.08.2024 presso il Comune di Livorno con rep. 60836.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- RetiAmbiente S.p.A., in qualità Gestore Unico del Servizio integrato dei rifiuti urbani dell'ATO Toscana Costa, è il soggetto titolare della gestione integrata dei rifiuti urbani su tutti i Comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, con l'esclusione dei Comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto;
- RetiAmbiente S.p.A. svolge il servizio attraverso Società Operative Locali (SOL), di cui detiene il 100% del capitale;
- La SOL che svolge il servizio sul territorio dell'Isola d'Elba e la società Elbana Servizi Ambientali (ESA) S.p.A.; rientra pertanto all'interno del perimetro della relativa gestione anche il Comune di Porto Azzurro;
- Alla data di sottoscrizione del presente Accordo il Gestore unico svolge sul Comune di Porto Azzurro il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e la gestione del Centro di raccolta, mentre invece il servizio di raccolta e trasporto ed il servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti sono svolti dal Comune;
- L'art. 4 del Contratto di servizio stabilisce che il servizio affidato al Gestore unico include lo spazzamento e lavaggio delle strade, la raccolta e trasporto dei rifiuti, il trattamento e recupero dei rifiuti urbani, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, la gestione tariffe e rapporti con gli utenti, quindi l'intero perimetro regolato da ARERA, con la possibilità per i Comuni che applicano la tari tributo di gestire in proprio il servizio gestione tariffe e rapporti con gli utenti.
- Il Comune di Porto Azzurro, applicando la tari tributo, ha pieno titolo a gestire in proprio il servizio tariffe e rapporti con gli utenti mentre deve obbligatoriamente demandare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti al Gestore unico;
- Il Comune di Porto Azzurro intende assicurare il subentro del gestore unico nel servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti dall' 01.04.2025, consapevole che in caso contrario verrà attivata la procedura di subentro forzoso da parte della Regione Toscana attraverso la nomina di un commissario *ad*

*acta;*

- Il Comune di Porto Azzurro non ha ritenuto di accettare la proposta del Gestore e di ATO che suggeriva di integrare l'attuale servizio di raccolta dell'organico, dedicato alle utenze non domestiche, mediante un servizio di raccolta domiciliare;
- Al fine di tale subentro, mediante il presente Accordo, sono da definire i seguenti aspetti:
  - a) Passaggio ad ESA S.p.A. del personale comunale con le tempistiche stabilite dal presente accordo;
  - b) Passaggio ad ESA S.p.A. dei cespiti di proprietà comunale strumentali al servizio e regolazione del valore di subentro;
  - c) Quantificazione e regolazione delle eventuali somme da conguagliare per il servizio fatturato da RetiAmbiente al Comune dal 01.01.2024 al 31.03.2025, in ragione dell'allocazione dei costi nel PEF tra Gestore e Comune.

**TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, CONCORDANO E PATTUISCONO QUANTO SEGUE:**

- 1) Il Comune di Porto Azzurro si impegna a garantire il passaggio al Gestore Unico, che lo svolgerà attraverso la SOL ESA S.p.A., del servizio di raccolta e trasporto a far data dall' 01.04.2025.
- 2) ESA S.p.A. si impegna a continuare ad utilizzare i contenitori in uso presso il Comune di Porto Azzurro alla data del 31.03.2025, la cui manutenzione dall' 01.04.2025 competerà ad ESA S.p.A. medesima che si impegna, altresì, a risolvere le problematiche tecniche entro un breve arco temporale dalla relativa segnalazione massimo di tre giorni, fatto salvo il tempo necessario per il reperimento di eventuali componenti da sostituire. L'eventuale sostituzione dei contenitori in uso sarà consentita non prima di tre anni dalla data del subentro di cui al punto 1) e comunque solo in funzione delle valutazioni tecniche relative all'opportunità di cambiare, aggiornare o sostituire i macchinari per intervenuta obsolescenza, da concordare in contraddittorio tra le Parti e purché tali valutazioni e conseguenti modifiche o integrazioni, a conclusione del citato triennio, siano strettamente funzionali al miglioramento delle *performance* di raccolta differenziata: in tale caso, si provvederà concordemente a modificare o integrare l'attuale sistema con soluzioni alternative. Il Comune di Porto Azzurro riconosce tuttavia la necessità che ESA S.p.A. integri il servizio di raccolta, al fine di rispondere alle vigenti disposizioni di legge e del contratto di servizio, almeno con i seguenti interventi: a) introduzione di sistemi di raccolta di prossimità per le utenze domestiche più periferiche rispetto agli attuali contenitori comunque con metodologia da concordare in contraddittorio con l'Amministrazione Comunale di Porto Azzurro, quale potrebbe essere, a titolo puramente esemplificativo, l'utilizzo di cassoni a compartimenti differenziati e ad accesso controllato con l'uso della sola tessera sanitaria. In tal caso ci sarà una compartecipazione economica, per il solo acquisto delle strutture, da parte dell'Amministrazione Comunale di Porto Azzurro; b) introduzione del servizio di raccolta domiciliare dedicato alle utenze non domestiche, esclusivamente per la sola raccolta del vetro secondo la metodologia fino ad ora utilizzata; c)

introduzione del servizio a chiamata di ritiro a domicilio degli ingombranti.

- 3) Il Comune di Porto Azzurro si impegna ad individuare, tra quello censito al 30.04.2020 da ATO, il personale comunale con contratto a tempo indeterminato che intenda passare ad ESA S.p.A. dandone comunicazione ad ESA S.p.A. entro il 15.03.2025 che si adopererà, per quanto necessario, a formalizzarne l'assunzione a tempo indeterminato con le decorrenze indicate al successivo punto 4). Un eventuale ritardo nell'individuazione di tale personale non potrà essere opponibile da parte del Comune di Porto Azzurro quale causa per differire il termine di cui al punto 1).
- 4) Il Comune di Porto Azzurro si impegna a far godere al personale oggetto di passaggio ad ESA S.p.A. le ferie residue maturate e non godute al 31.03.2025, oltre a quelle maturande nel 2025, dall'01.04.2025 fino alla estinzione del rapporto di lavoro con il Comune medesimo che dovrà comunque avvenire entro il 31.12.2025. Il passaggio del personale avverrà il giorno successivo rispetto all'ultimo giorno di ferie goduto in costanza di rapporto di lavoro con il Comune di Porto Azzurro. Conseguentemente il passaggio del personale non sarà contemporaneo ma avverrà in maniera scaglionata nel corso del 2025 in funzione del rateo ferie maturato e non goduto. Le Parti concordano tuttavia che durante la prima fase del subentro, e comunque per un periodo di almeno di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi, il personale adibito al servizio del Comune di Porto Azzurro affiancherà il personale di ESA, per garantire un primo passaggio di consegne, prima dell'eventuale riorganizzazione del servizio, in adeguamento a quanto indicato ai successivi punti 10) e 11). Analogamente, ove necessario, lo stesso affiancamento sarà garantito in occasione della fase di apertura delle attività commerciali stagionali.
- 5) ESA S.p.A., in relazione al subentro gestionale di cui al punto 1), si impegna ad entrare nella proprietà dei cespiti comunali strumentali al servizio, il cui elenco si riporta in **allegato A)** del presente Accordo, ed a riconoscere al Comune di Porto Azzurro il relativo valore di subentro. Tale valore di subentro è quantificato in € 522.680,00, in relazione alle valutazioni già operate tra il Comune di Porto Azzurro ed ESA S.p.A. e inciderà sui costi di esercizio sulla base di quanto stabilito dal MTR di ARERA.  
L'importo di € 522.680,00 sarà fatturato, maggiorato dell'IVA se dovuta, dal Comune di Porto Azzurro ad ESA S.p.A., che provvederà al suo pagamento con le seguenti modalità: 1/3 entro il 31.08.2025; 1/3 entro il 30.06.2026; 1/3 entro il 30.06.2027.  
Fermo restando l'obbligo che ESA S.p.A. assume con la firma del presente Accordo di versare al Comune di Porto Azzurro il valore di subentro, come sopra determinato, ove il passaggio di proprietà di uno o più cespiti dal Comune ad ESA non fosse formalizzato entro il 31/03/2025 tale circostanza non potrà essere opponibile da parte del Comune di Porto Azzurro quale causa per differire il termine di cui al punto 1). Il Comune di Porto Azzurro ed ESA danno atto di aver già provveduto, in contraddittorio, a verificare l'effettivo stato manutentivo e di corretta revisione dei mezzi oggetto di trasferimento di cui all'Allegato A;
- 6) ATO, entro 15 giorni dalla stipula del presente Accordo, si impegna a concludere l'istruttoria ed a presentare alla Regione Toscana la rendicontazione finale del progetto *"Nuovo servizio di raccolta con contenitori ad accesso controllato"* al fine di poter erogare al Comune di Porto

Azzurro il saldo del contributo a cofinanziamento dello stesso. Con la firma del presente Accordo, il Comune riconosce che, in caso non rispetti l'impegno di cui al punto 1), perderà l'intero contributo, non potendo conseguentemente pretendere l'erogazione del saldo e dovendo altresì restituire le somme già erogategli e pari a euro 291.609,15.

- 7)** RetiAmbiente S.p.A. si impegna a quantificare, in contraddittorio con il Comune di Porto Azzurro, le eventuali somme da conguagliare per il servizio fatturato dal 01.01.2024 al 31/03/2025. Tale quantificazione dovrà avvenire entro il 30.04.2025 e l'importo risultante dovrà essere regolato entro il 30.06.2025.
- 8)** Per quanto concerne i costi per la messa in sicurezza e adeguamento, dallo stato attuale di "minimale" ad ordinario (ai sensi del DM 2008), del centro di raccolta sito nel territorio comunale di Porto Azzurro, il Comune di Porto Azzurro, RetiAmbiente S.p.A. ed ESA S.p.A., prendono atto che tali costi dovranno essere recuperati in tariffa, quindi nel PEF di Porto Azzurro, applicando le regole stabilite da ARERA. Detti costi, qualora i Comuni elbani sottoscrivano l'accordo che qualifica "comprensoriali" tutti i centri di raccolta realizzati o realizzandi sul territorio elbano, potranno essere recuperati spalmandoli sui Piani Economici e Finanziari di tutti i comuni firmatari dell'accordo di "comprensorialità". RetiAmbiente S.p.A. ed ESA S.p.A. si impegnano a richiedere in via prioritaria il finanziamento per gli interventi di cui sopra alla regione Toscana o ad altri canali di finanziamento che si dovessero rendere percorribili. Ove il Comune di Porto Azzurro ritenesse oneroso l'investimento, esitante dall'aggiornamento del progetto definitivo redatto da Esa S.p.A. e agli atti del Comune, potrà valutare, in fase di indirizzi per la predisposizione del progetto esecutivo, di limitare l'investimento alla realizzazione delle sole opere di adeguamento alle vigenti disposizioni di legge.
- 9)** ATO, a seguito di apposita nota che il Comune di Porto Azzurro inoltrerà preventivamente al Collegio di Vigilanza finalizzata a richiedere, almeno per la parte riguardante l'indennità di disagio ambientale, la proroga, o riapprovazione, dell'Accordo di programma, in scadenza il 23.04.2025, si impegna a convocare i comuni elbani entro il mese di marzo 2025, al fine di ricercare le condizioni affinché la richiesta del Comune di Porto Azzurro sia accolta.
- 10)** Come previsto dall'art. 10 del vigente Contratto di Servizio, di cui il Comune di Porto Azzurro è in possesso, RetiAmbiente e ESA dovranno presentare al Comune di Porto Azzurro la proposta di Piano Annuale delle attività comunale (PAAC) entro il 31.10 dell'anno precedente a cui si riferisce, previa acquisizione delle richieste del Comune di Porto Azzurro per il dimensionamento dei servizi aggiuntivi, a conferma o variazione di quanto erogato nell'annualità precedente. Attraverso il PAAC il Comune di Porto Azzurro potrà quindi, annualmente, dimensionare il Servizio sul proprio territorio, fermi restando i vincoli normativi e gli *standard* quali-quantitativi previsti da ARERA, dalla Pianificazione d'Ambito e dal Disciplinare Tecnico del Servizio (DTS) allegato al suddetto Contratto di Servizio.
- 11)** Per giungere alla definizione del PAAC relativo all'anno 2025 (01.04.2025 -31.12.2025), il Comune di Porto Azzurro dovrà incaricare un interlocutore tecnico che fornisca la proposta di

PAAC 2025 ad ESA, ovvero che supporti ESA medesima alla sua costruzione, sulla base delle attività svolte nel corso dell'annualità 2024 (ore/mezzi/uomini/orari, ecc.). ESA integrerà il predetto PAAC per adeguarlo ai servizi minimi (distanze minime, lavaggio contenitori, servizi a chiamata, ecc.), per garantire la fornitura gratuita agli utenti di sacchi e kit (almeno al momento della consegna ma i cui costi saranno inclusi nella TARI), per tenere conto della necessità di migliorare le prestazioni sulla percentuale della raccolta differenziata e della sua qualità e per provvedere a garantire il rispetto dei vincoli normativi, degli *standard* quali-quantitativi previsti da ARERA, dalla Pianificazione d'Ambito e dal Disciplinare Tecnico del Servizio (DTS) allegato al suddetto Contratto di Servizio. Una volta definito il PAAC 2025, sarà cura di ESA quantificarne i costi di attuazione, che saranno posti a carico del PEF 2025 del Comune di Porto Azzurro. La definizione del PAAC 2025 ed il suo relativo costo, che dovrà intervenire entro il termine di cui al punto 1), dovrà essere oggetto di separato accordo tra Comune di Porto Azzurro ed ESA. Non potrà in ogni caso costituire motivo di mancato accordo il rifiuto del Comune di Porto Azzurro di porre in essere gli adeguamenti al servizio per garantire la fornitura gratuita agli utenti di sacchi e kit (almeno al momento della consegna ma i cui costi saranno inclusi nella TARI), per tenere conto della necessità di migliorare le prestazioni sulla percentuale della raccolta differenziata e della sua qualità e per provvedere a garantire il rispetto dei vincoli normativi, degli *standard* quali-quantitativi previsti da ARERA, dalla Pianificazione d'Ambito e dal Disciplinare Tecnico del Servizio (DTS), allegato al suddetto Contratto di Servizio e di sopportarne gli oneri conseguenti nel PEF 2025. Una volta condivise le modalità attuative del servizio ESA procederà ad effettuare uno o più incontri con i cittadini di Porto Azzurro, al fine di illustrare le modalità attuative del servizio e fornire tutte le informazioni utili a migliorare gli standard quali-quantitativi della loro raccolta differenziata; il Comune di Porto Azzurro favorirà tali incontri e, allo scopo, sarà stilato il relativo calendario, quale parte integrante del PAAC 2025. Nel caso il suddetto Accordo tra Comune di Porto Azzurro ed ESA non intervenisse nel termine suddetto, sarà in via straordinaria differito il termine di cui al punto 1) fino ad un massimo di 30 giorni e conseguentemente tutti i termini ad esso collegati.

- 12)** Il Comune di Porto Azzurro entro il termine di cui al punto 1) dovrà fornire ad ESA la banca dati comunale degli utenti. Competerà, comunque, al Comune la gestione e l'aggiornamento della banca dati degli utenti TARI, nonché la gestione degli strumenti di videosorveglianza, oltre agli eventuali sistemi sanzionatori e/o premianti correlati all'accesso degli stessi Utenti alle postazioni con apertura controllata.
- 13)** Il Comune di Porto Azzurro e RetiAmbiente S.p.A. concordano che sia RetiAmbiente S.p.A. medesima ad occuparsi, a decorrere dall'01.04.2025, di fatturare e riscuotere dagli altri comuni elbani l'indennità di disagio ambientale, di cui all'Accordo di programma richiamato al punto 9), e di riversarla, ad avvenuto incasso, al Comune di Porto Azzurro.
- 14)** Fermo restando quanto previsto al precedente punto 11), per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente accordo, si rimanda ad incontri in cui poter condividere, in contraddittorio, la definizione degli aspetti ritenuti necessari.

- 15)** Le eventuali vertenze giudiziarie inerenti il presente Accordo saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Livorno.
- 16)** Il presente atto è registrabile in termine fisso ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DPR 131/1986 con oneri a carico della parte che vi avrà interesse.
- 17)** L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 26 ottobre 1972, n° 642.
- 18)** I documenti allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Letto, condiviso e sottoscritto digitalmente

ATO Toscana Costa \_\_\_\_\_

Comune di Porto Azzurro \_\_\_\_\_

RetiAmbiente S.p.A. \_\_\_\_\_

ESA S.p.A. \_\_\_\_\_